

Aggiornamento normativo

n. 346 / 2020

Banche, SIM, SGR e altri
intermediari finanziari

I. Normativa europea

- ✓ **BREXIT:** Pubblicato un comunicato dell'EBA
- ✓ **BRRD:** in consultazione gli RTS sull'applicazione del MREL alle entità non soggette a risoluzione
- ✓ **COVID-19:** pubblicata una raccomandazione della BCE e un comunicato della Banca d'Italia su distribuzione dei dividendi e *buy-back*
- ✓ **CRD:** in consultazione alcune modifiche alle linee guida dell'EBA sulla *governance* interna
- ✓ **CSDR/COVID-19:** proposta di ulteriore rinvio dell'entrata in vigore degli RTS sulla *settlement discipline*
- ✓ **CRD/MiFID II:** in consultazione le linee guida congiunte di EBA ed ESMA sui requisiti dei membri degli organi di amministrazione
- ✓ **MIFIR:** pubblicato un aggiornamento all'opinione dell'ESMA sulla *post-trade transparency*

II. Normativa italiana

- ✓ **COVID-19:** pubblicato un comunicato della Banca d'Italia
- ✓ **GESTIONE COLLETTIVA:** in consultazione le modifiche al Regolamento della Banca d'Italia
- ✓ **IMPATTI DEL COVID-19 ED UTILIZZO DELLE DEROGHE PREVISTE IN TEMA DI CONTINUITÀ AZIENDALE:** pubblicato un richiamo di attenzione Consob
- ✓ **PRIIPs KID:** in consultazione alcune proposte di modifica al Regolamento Emittenti
- ✓ **SHRD II:** pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. n.84 / 2020

Imprese di assicurazione

III. Normativa europea

- ✓ **COVID-19:** pubblicato un comunicato EIOPA sugli obblighi di reporting ai sensi della Direttiva 2009/138/CE (Solvency II)

IV. Normativa italiana

- ✓ **COVID-19:** pubblicata una raccomandazione IVASS su distribuzione dei dividendi e *buy-back*



Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari

I. Normativa europea

✓ BREXIT: PUBBLICATO UN COMUNICATO DELL'EBA

In data 29 luglio 2020, l'EBA ha pubblicato un [comunicato](#) con il quale, in vista della fine del periodo di vigenza delle disposizioni transitorie applicabili ai rapporti tra Unione Europea e Regno Unito in scadenza al 31 dicembre 2020, ha richiamato l'attenzione degli istituti finanziari circa l'importanza di adottare adeguate misure organizzative.

Con tale comunicato, l'EBA ha chiesto, in particolare, alle istituzioni finanziarie di finalizzare l'esecuzione dei *contingency plan* in coerenza con le condizioni concordate con le Autorità di Vigilanza competenti e di assicurare che siano effettuate le adeguate comunicazioni ai clienti UE interessati.

✓ BRRD: IN CONSULTAZIONE GLI RTS SULL'APPLICAZIONE DEL MREL ALLE ENTITÀ NON SOGGETTE A RISOLUZIONE

In data 27 luglio, l'EBA ha posto in consultazione il progetto di [norme tecniche di regolamentazione](#) (RTS) relative all'applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (*minimum requirement for own funds and eligible liabilities* – MREL) alle entità che non sono entità soggette a risoluzione ai sensi dell'art. 45-*septies* (6) della Direttiva 2014/59/UE (BRRD).

In particolare, gli RTS specificano ulteriormente i metodi per evitare che gli strumenti riconosciuti ai fini dell'art. 45-*septies* BRRD - indirettamente sottoscritti dall'entità soggetta a risoluzione - ostacolino l'agevole attuazione della strategia di risoluzione.

Tali metodi devono garantire, in particolare, l'opportuno trasferimento delle perdite all'entità soggetta a risoluzione e l'opportuno trasferimento del capitale dall'entità soggetta a risoluzione alle entità che fanno parte del gruppo soggetto a risoluzione ma non sono entità soggette a risoluzione, nonché fornire un meccanismo per evitare il doppio conteggio di strumenti ammissibili riconosciuti ai fini dell'art. 45-*septies* sopra citato.

Tali metodi consistono in un regime di deduzione o in un metodo altrettanto solido volto ad assicurare alle entità che non sono entità soggette a risoluzione un esito equivalente a quello di una sottoscrizione diretta e integrale di strumenti ammissibili riconosciuti da parte dell'entità soggetta a risoluzione.

Il termine ultimo per l'invio di commenti ed osservazioni è fissato al 23 ottobre 2020.

✓ COVID-19: PUBBLICATA UNA RACCOMANDAZIONE DELLA BCE E UN COMUNICATO DELLA BANCA D'ITALIA SU DISTRIBUZIONE DEI DIVIDENDI E BUY-BACK

In data 27 luglio 2020 la BCE ha pubblicato una [raccomandazione](#) (ECB/2020/35) con la quale ha invitato gli enti significativi ad astenersi dalla distribuzione di dividendi fino al 1° gennaio 2021, (il cui termine era stato inizialmente fissato al 1° ottobre 2020 dalla Raccomandazione ECB/2020/19, ora abrogata).

In particolare, la BCE richiede a tali enti di non assumere impegni irrevocabili al pagamento dei dividendi per gli esercizi 2019 e 2020 e di astenersi dal riacquisto di azioni finalizzato alla remunerazione degli azionisti (c.d. *buy-back*). Gli enti che si ritengano legalmente obbligati al pagamento dei dividendi dovranno darne adeguata motivazione alle Autorità di vigilanza.

Successivamente, in data 28 luglio 2020, la Banca d'Italia, ha pubblicato un [aggiornamento](#) della propria raccomandazione del 27 marzo che impone le stesse limitazioni alle banche meno significative e alle SIM soggette alla normativa CRR/CRD IV (per le SIM, i limiti al pagamento dei dividendi si applicano esclusivamente all'esercizio in corso).

Con lo stesso comunicato, la Banca d'Italia ha raccomandato agli enti di adottare un approccio più prudente sulle politiche di remunerazione; in particolare la Banca d'Italia ha invitato gli enti a: (i) procedere con la riduzione della componente variabile della remunerazione nella misura necessaria a preservare o ricostituire una solida base patrimoniale; (ii) ove questa soluzione non sia ritenuta possibile, l'Autorità ha raccomandato agli enti di considerare un incremento delle percentuali e dei periodi di differimento della componente variabile o ad un maggiore utilizzo di strumenti finanziari in luogo del contante.

Si precisa, infine, che l'adeguatezza delle politiche introdotte sarà valutata dalla vigilanza nell'ambito dell'annuale processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP).

✓ CRD: IN CONSULTAZIONE ALCUNE MODIFICHE ALLE LINEE GUIDA DELL'EBA SULLA GOVERNANCE INTERNA

In data 31 luglio 2020, l'EBA ha posto in consultazione una serie di modifiche alle proprie [linee guida](#) sulla *governance* interna, adottate sulla base dell'articolo 74(3) della Direttiva 2013/36/UE (CRD IV).

Nello specifico, la modifica ha ad oggetto:

- l'estensione dell'ambito di applicazione delle linee guida anche alle imprese di investimento soggette al rispetto dei requisiti prudenziali di cui al Titolo VII della CRD IV, coerentemente con quanto previsto dalla Direttiva (UE) 2019/2034 (IFD) e dal Regolamento (UE) 2019/2033 (IFR);

- il rafforzamento delle misure AML di istituti di credito ed imprese di investimento, individuando nell'efficiente identificazione, gestione ed attenuazione del rischio di riciclaggio un segnale di solidi processi di *internal governance e risk management*;
- la corretta gestione delle operazioni intraprese dall'ente con i membri dell'organo di gestione e con le parti correlate;
- l'introduzione di nuove disposizioni in merito al codice di condotta interno, con particolare riguardo all'adozione di misure per evitare discriminazioni e garantire pari opportunità al personale di tutti i generi.

Il termine ultimo per l'invio di segnalazioni e commenti è fissato al 31 ottobre 2020.

- ✓ CSDR/COVID-19: PROPOSTA DI ULTERIORE RINVIO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEGLI RTS SULLA SETTLEMENT DISCIPLINE

In data 28 luglio 2020, l'ESMA ha comunicato, in virtù degli impatti sul sistema finanziario dell'epidemia da Covid-19, di stare lavorando ad una [proposta di ulteriore rinvio](#) al 1° febbraio 2022 della data di entrata in vigore del Regolamento delegato (UE) 2018/1229 che integra il Regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli (CSDR), già posticipata lo scorso maggio al 1° febbraio 2021.

- ✓ CRD/MIFID II: IN CONSULTAZIONE LE LINEE GUIDA CONGIUNTE DI EBA ED ESMA SUI REQUISITI DEI MEMBRI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE

In data 31 luglio 2020, l'EBA e l'ESMA hanno posto in consultazione il progetto di revisione delle [linee guida congiunte](#) sulla valutazione di idoneità dei membri degli organi di amministrazione e dei soggetti che svolgono funzioni chiave ai sensi dell'art. 91 (12) della Direttiva 2013/36/UE (CRD IV) e dell'art. 9 della Direttiva 2014/65/EU (MiFID II).

Le modifiche alle linee guida recepiscono le novità introdotte dalla Direttiva (UE) 2019/878 del 20 maggio 2019 (CRD V) e dalla Direttiva (UE) 2019/2034 del 27 novembre 2019 sulle imprese di investimento (IFD) in relazione alle valutazioni che devono essere condotte dagli intermediari sull'idoneità dei componenti dell'organo di gestione.

Il termine ultimo per l'invio di commenti e osservazioni è fissato al 31 ottobre 2020.

- ✓ MIFIR: PUBBLICATO UN AGGIORNAMENTO ALL'OPINION DELL'ESMA SULLA POST-TRADE TRANSPARENCY

In data 28 luglio 2020, l'ESMA, con riferimento all'*opinion* in materia di requisiti di trasparenza post-negoziata ai sensi degli artt. 20 e 21 del Regolamento (UE) 600/2014 (MiFIR), [ha pubblicato](#):

- un aggiornamento alla lista delle sedi di negoziazione dei Paesi terzi che hanno ricevuto una valutazione positiva o parzialmente positiva;
- una guida aggiuntiva che fornisce indicazioni sulle modalità con cui l'allegato contenente la lista delle sedi di negoziazione dei Paesi terzi viene aggiornato.

II. Normativa italiana

✓ COVID-19: PUBBLICATO UN COMUNICATO DELLA BANCA D'ITALIA

In data 28 luglio 2020, in ragione della prolungata situazione di emergenza epidemiologica da Covid -19, la Banca d'Italia ha pubblicato un [comunicato](#) con cui ha disposto la proroga di 60 giorni del termine per l'invio della Relazione sul rispetto degli obblighi in materia di deposito e sub-deposito degli strumenti della clientela (Relazione) di cui all'art. 23, comma 7, del Regolamento della Banca d'Italia del 5 dicembre 2019.

I revisori legali dei conti dovranno, quindi, inviare alla Banca d'Italia la Relazione entro il 28 ottobre 2020.

✓ GESTIONE COLLETTIVA: IN CONSULTAZIONE LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELLA BANCA D'ITALIA

In data 30 luglio 2020, la Banca d'Italia ha posto in consultazione alcune [proposte di modifica](#) al Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio.

Le modifiche mirano a:

- i) precisare una possibile modalità applicativa della facoltà del gestore di sospendere, in circostanze eccezionali di mercato, il diritto di rimborso degli investitori negli OICR italiani aperti. In particolare, i gestori avranno la facoltà di sospendere per un periodo determinato (che non potrà essere superiore a 15 giorni) l'esecuzione dei rimborsi nel caso in cui vengano presentate nello stesso giorno richieste di rimborso o di *switch* di importo cumulato superiore ad almeno il 5% del valore complessivo netto del fondo. La sospensione può essere utilizzata anche in più occasioni consecutive, ferma restando la durata massima complessiva di 1 mese dei predetti periodi di sospensione;
- ii) semplificare la disciplina applicabile ai FIA italiani chiusi per rimuovere alcuni potenziali ostacoli alla loro diffusione e facilitarne l'impiego come canale di finanziamento all'economia reale. In particolare, verrebbe:
 - eliminato l'obbligo per i gestori italiani di FIA chiusi non riservati di acquistare in proprio una quota almeno pari al 2% del valore complessivo netto iniziale del FIA;
 - innalzato il limite di concentrazione per gli investimenti in crediti verso la stessa controparte applicabile ai FIA chiusi italiani non riservati (dal 10 al 20 % del patrimonio netto) e rimosso questo limite per i FIA chiusi italiani riservati.; e

- iii) chiarire la possibilità di differire, nel tempo, il pagamento delle commissioni di sottoscrizione. In tal caso, le modifiche poste in consultazione precisano, tra l'altro, che il regolamento del fondo dovrà indicare l'ammontare della commissione, le modalità e il periodo di prelievo della stessa, nonché disciplinare il caso in cui il sottoscrittore decida di chiedere il rimborso delle proprie quote prima della fine del periodo di prelievo.

Il termine ultimo per l'invio di commenti e osservazioni è fissato al 28 settembre 2020.

- ✓ *IMPATTI DEL COVID-19 ED UTILIZZO DELLE DEROGHE PREVISTE IN TEMA DI CONTINUITÀ AZIENDALE: PUBBLICATO UN RICHIAMO DI ATTENZIONE CONSOB*

In data 30 luglio 2020, la Consob ha pubblicato il [Richiamo di attenzione n.9/20](#), concernente l'informativa finanziaria redatta dagli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del TUF e dagli emittenti strumenti finanziari negoziati su sistemi multilaterali di negoziazione che adottano le norme del Codice civile e i principi contabili nazionali (gli "Emittenti").

Al fine di garantire una corretta trasparenza informativa che consenta (i) agli investitori di disporre di un adeguato set di informazioni per orientare le proprie scelte di investimento e (ii) agli intermediari di fornire informazioni sui rischi associati agli investimenti proposti, Consob richiama l'attenzione degli Emittenti, a fornire, nell'ipotesi in cui si avvalgono delle disposizioni previste in tema di continuità aziendali di cui all'art.38-bis della Legge del 17 luglio 2020 n.77, specifiche e aggiornate informazioni alla data di redazione del bilancio.

In particolare, la Consob ha invitato gli Emittenti a:

- fornire nella Relazione sulla gestione, qualora disponibili, informazioni aggiornate su: (i) i rischi legati alla diffusione dell'epidemia da Covid-19 che possono avere impatto sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria; (ii) le eventuali misure intraprese o pianificate per mitigare detti rischi; nonché (iii) un'indicazione di natura qualitativa e/o quantitativa dei potenziali impatti considerati nella stima dell'andamento futuro della società;
- riportare, ove opportuno, mediante uno specifico paragrafo, nei comunicati stampa di approvazione delle rendicontazioni contabili (ove redatti), nonché in sede di pubblicazione delle informazioni finanziarie semestrali, i dati sopra richiamati, evidenziando il ricorso alle deroghe previste in tema di continuità aziendali

In aggiunta, la Consob invita: (i) gli organi amministrativi e di controllo degli emittenti, alla luce delle rispettive responsabilità, a prestare particolare attenzione ai processi di predisposizione delle informazioni finanziarie in occasione delle prossime rendicontazioni finanziarie (annuali o infra-annuali) che riceveranno gli effetti economico-patrimoniali e finanziari derivanti dalla pandemia Covid-19; e (ii) i revisori e le società di revisione ad applicare i

principi di revisione ISA Italia emanati ai sensi dell'art.11, secondo comma, del D.Lgs. n. 39/2010, al fine di esprimere il proprio giudizio sul bilancio, tenuto conto delle modifiche introdotte nel quadro normativo di riferimento e dell'informativa richiesta nelle circostanze.

✓ **PRIPs KID: IN CONSULTAZIONE ALCUNE PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO EMITTENTI**

In data 30 luglio 2020, la Consob ha posto in [consultazione](#) alcune modifiche al Regolamento Emittenti (Regolamento Consob n. 11971/1999) concernenti la definizione di nuove modalità di accesso ai documenti contenenti le informazioni chiave (KID) relative ai prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs).

In particolare, al fine di assicurare la piena coerenza con il nuovo quadro normativo delineatosi nel TUF a seguito dell'abolizione dell'obbligo di notifica preventiva alla Consob del PRIIPs KID (apportata dal D.lgs. n. 165/2019), si è reso opportuno: (i) modificare l'art. 34-bis.2 del Regolamento Emittenti e (ii) adottare nuove istruzioni operative concernenti le modalità di acquisizione da parte della Consob dei PRIIPs KID.

Più precisamente, le modifiche concernenti l'art. 34-bis.2 riguardano:

- i soggetti tenuti agli adempimenti ivi previsti, che sono identificati esclusivamente negli ideatori di PRIIPs (attualmente, gli obblighi sono estesi ai soggetti che vendono il PRIP o distribuiscono il prodotto di investimento assicurativo);
- la previsione dell'obbligo di rendere accessibile elettronicamente alla Consob i PRIIPs KID prima dell'avvio della commercializzazione che si sostituisce al vigente obbligo di notifica preventiva alla Consob, da effettuarsi secondo le vigenti "Istruzioni operative per la notifica del KID dei PRIIPs" del 27 dicembre 2017;
- la previsione dell'obbligo di rendere accessibile elettronicamente alla Consob le versioni riviste dei PRIIPs KID.

In aggiunta, la Consob ha individuato alcune informazioni sul prodotto (c.d. dati strutturati) – la maggior parte delle quali è già contenuta del tracciato *European PRIIPs Template – EPT* - che dovranno essere rese accessibili alla Consob unitamente al PRIIPs KID.

Il termine ultimo per l'invio di commenti e osservazioni è fissato al 30 settembre 2020. Per completezza, si ricorda che nelle more dell'adozione da parte della Consob del necessario intervento regolamentare e fino al 31 dicembre 2020, continuano ad applicarsi le disposizioni del TUF e della relativa disciplina di attuazione nella loro versione ante D.lgs. n. 165/2019.

✓ **SHRD II: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL D.LGS. N.84 / 2020**

In data 30 luglio 2020, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 190, il [D.lgs. 14 luglio 2020, n. 84](#) (il "Decreto"), recante attuazione dell'art. 7 della Legge 4 ottobre 2019, n. 117, di attuazione della

Direttiva (UE) 2017/828 sull'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario nelle società quotate (SHRD II).

In particolare, il D.lgs. ha apportato alcune modifiche:

- al D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (CAP) per i profili attinenti: (i) alla remunerazione; e (ii) ai requisiti e ai criteri di idoneità degli esponenti aziendali, dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali e dei partecipanti al capitale;
- alla Parte V del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) relativamente alle sanzioni previste per le violazioni in materia di impegno a lungo termine degli azionisti.

Il Decreto entrerà in vigore in data 14 agosto 2020. Le disposizioni riguardanti le modifiche al regime sanzionatorio troveranno applicazione alle violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore del Decreto, mentre, le modifiche apportate al CAP saranno applicabili a seguito dell'entrata in vigore dei regolamenti previsti dagli artt. 76 e 77 del CAP come modificati dal Decreto.

Imprese di assicurazione

III. Normativa europea

- ✓ COVID-19: PUBBLICATO UN COMUNICATO EIOPA SUGLI OBBLIGHI DI REPORTING AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2009/138/CE (SOLVENCY II)

In data 27 luglio 2020, l'EIOPA, facendo seguito alla propria comunicazione del 20 marzo 2020, ha pubblicato un [comunicato](#) con il quale ha reso noto di ritenere che, a seguito degli sviluppi dell'emergenza Covid-19, le imprese di assicurazione e di riassicurazione siano nuovamente in grado di adempiere agli obblighi di *reporting* di cui alla Solvency II.

L'EIOPA ha stabilito, pertanto, che tali imprese dovranno riportare nello schema trimestrale denominato "*Solvency II solo quarterly Own Funds template (S.23.01)*" - con data di riferimento compresa tra il 30 giugno e il 31 dicembre 2020 - il calcolo (se disponibile alla data di riferimento) o almeno una stima del requisito patrimoniale di solvibilità (*Solvency Capital Requirement*) alla fine di ogni trimestre di riferimento.

IV. Normativa italiana

- ✓ COVID-19: PUBBLICATA UNA RACCOMANDAZIONE IVASS SU DISTRIBUZIONE DEI DIVIDENDI E BUY-BACK

In data 30 luglio 2020, l'IVASS ha pubblicato un aggiornamento delle proprie [raccomandazioni](#) del 30 marzo 2020, recependo le richieste di cui alla raccomandazione dell'*European Systemic Risk Board (ESRB)* del 27 maggio scorso.

In particolare, l'IVASS ha richiesto alle imprese di assicurazione di non distribuire né impegnarsi a distribuire dividendi, di non procedere al riacquisto di azioni ordinarie, nonché di non obbligarsi a corrispondere la componente variabile della remunerazione agli esponenti aziendali almeno fino al 1° gennaio 2021.